

Agostino Armando Carratù
avvocato
 81031 Aversa - Via Modigliani, 90
 agostinoarmando.carratu@pec.it

ON.LE TRIBUNALE DI TIVOLI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX 414 C.P.C. E
ARTT. 669 SEXIESE E 700 C.P.C.

Nell'interesse del sig. CANNAVALE FELICE nato a Marcianise (CE) il 29.4.1997 e residente in Casal di Principe (CE) alla via Trieste n. 6 (C.F. CNNFLC97D29E932K), rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, dall'avv. Agostino Armando Carratù (C.F. CRRGTN84C04G309E, fax 0818906311) presso il quale elett.te domicilia in Aversa alla via Modigliani n. 90 e digitalmente all'indirizzo p.e.c. agostinoarmando.carratu@pec.it,

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t.;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Territoriale di Roma, in persona del legale rapp.te p.t.;

E NEI CONFRONTI

dell'Istituto d'istruzione Superiore "Angelo Frammartino", in persona del legale rapp.te p.t.;

NONCHÉ NEI CONFRONTI

di tutti i candidati utilmente collocati ed inseriti nella I fascia delle GPS per la classe di concorso B020 per la Provincia di Roma, per la qual cosa si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notificazione *ex art.* 151 c.p.c.,

PER IL RICONOSCIMENTO, ANCHE MEDIANTE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO

RESO INAUDITA ALTERA PARTE,

a) del diritto del ricorrente ad essere reinserito nella I fascia delle GPS per la classe di concorso B020 e, per l'effetto,



b) del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro giusta contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche per un posto “sost. Minorati psicofisici”, con decorrenza dal 12.10.2020 e cessazione al 30.6.2021, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto scolastico superiore “A. Frammartino” di Monterotondo, codice RMIS08700Q.

FATTO

I - L'odierno ricorrente, in possesso del Diploma di Servizi Enogastronomici Settore Cucina Italiana, è inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Roma (cd. GPS), per la classe di concorso “B020 - *Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina*”, anno scolastico 2020/2021, in posizione n. 42 e con punti n. 8,50.

II - Con Decreto MIUR prot. n. 506 del 19.6.2018, il Ministero, al fine di definire le graduatorie ad esaurimento (cd. GAE) e gli elenchi del sostegno, prevedeva un termine ulteriore per la presentazione delle domande di iscrizione nelle relative graduatorie.

III - Suddetto decreto ministeriale veniva impugnato da vari docenti, tra cui l'odierno ricorrente, con ricorso innanzi al T.A.R. Lazio sede di Roma, Sez. III *bis*, recante N.R.G. 10112/2018.

Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 10903/2018 del 13.11.2018 (all. 2), ove il giudice amministrativo, richiamando ed applicando i principi espressi dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3703/2018 e 4021/2018 su fattispecie analoghe, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disponeva l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito.

Avverso la sentenza n. 10903/2018, non è stato proposto appello ed è, dunque, passata in giudicato.

IV - Di qui, previo sollecito con atto di invito e diffida, il docente veniva inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento per l'ambito territoriale di Roma.



V - Successivamente, con primo contratto di lavoro sottoscritto in data 17.9.2020 per 9 ore settimanali e fino al 11.10.2020, il ricorrente veniva immesso in servizio presso I.P.S.A.R. - IPSSEOA di Palombara Sabina (RM) (all. 3).

Alla naturale scadenza del predetto contratto, il ricorrente sottoscriveva nuovo contratto di lavoro presso l'Istituto d'istruzione superiore "Angelo Frammartino", in qualità di docente supplente di sostegno, con decorrenza dal 12.10.2020 e cessazione al 30.6.2021, per n. 18 ore settimanali di lezione (all. 4).

VI - Dopo qualche tempo, con la nota prot. n. 0003384 del 23.11.2020, comunicata a mezzo e-mail ordinaria, dunque né a mezzo di posta elettronica certificata né a mezzo raccomandata A/R, la Dirigente Scolastica dell'istituto proponeva l'esclusione del docente dalla I fascia delle GPS per la classe di concorso B020 sull'assunto che *"non risulta già precedentemente inserito nelle GAE"* (all. 1).

Inoltre, con la medesima nota si comunicava che *"il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 2992 del 02/11/2020"*.

Tale ultimo provvedimento, soltanto citato nella nota prot. n. 3384 del 23.11.2020, è di forma e contenuto sconosciuto allo scrivente giacché mai notificato.

VII - In virtù di suddetta nota, lo scrivente è stato cancellato dalla I Fascia delle GPS. A seguito, poi, di accesso all'area riservata del sito istituzionale del MIUR, l'odierno ricorrente ha preso atto di un ulteriore provvedimento, sconosciuto in forma e contenuto, recante prot. n. 3362 del 20.11.2020 ad oggetto "Esclusione dalle GPS I fascia".

Tutto ciò premesso, il comportamento dell'amministrazione è illegittimo in forza dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001 spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo *"le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie"*



relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

L'odierno ricorso ha ad oggetto l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto dei professori che, essendo in possesso dei previsti requisiti, ne facciano richiesta.

Si tratta, quindi, di un'ipotesi che resta fuori dalla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63 - non comportando alcuna valutazione comparativa tra i candidati né spendita di discrezionalità - atteso che l'inserimento in graduatoria consegue esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.

Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, pronunciandosi proprio sul riparto di giurisdizione in materia, le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria (*ex multis*, Cass. Sez. Un., sentenza n. 22805 del 10 novembre 2010; n. 12348 del 28 maggio 2007; n. 3677 del 16 febbraio 2009; Ad. Plen. Del Cons. di Stato sentenze nn. 11/2011 e 11/2013; Tar Lazio – Roma, sez. III, sentenza n. 7458 del 25 maggio 2015; sez. III bis, n. 1021 del 30 gennaio 2012).

Più di recente, il Consiglio di Stato, ha ribadito come, in considerazione della situazione giuridica protetta, della natura dell'attività esercitata dall'amministrazione e dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, nella materia *de qua* debba affermarsi la giurisdizione ordinaria (Cons. di Stato, sez. VI, sentenza dell'8 luglio 2015, n. 3415).

Il Consiglio di Stato ha, in particolare, evidenziato che nell'ipotesi in questione “*si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.*

Con riguardo alla natura dell'attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata, si è evidenziato che gli atti che vengono in considerazione non possono che restare ricompresi tra le



determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".

Peraltro, con la citata sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato proprio su un caso identico a quello di specie, dove oggetto di censura era, non la giusta collocazione nella graduatoria, ma l'esclusione dalla stessa.

Con riferimento, inoltre, alla competenza per territorio, il ricorrente è stato da ultimo contrattualizzato presso l'Istituto scolastico superiore "A. Frammartino" di Tivoli giusta contratto prot. n. 2622 del 12.10.2020 e pertanto in applicazione dell'art. 413, comma 5, c.p.c., la competenza per territorio è in capo al Tribunale di Tivoli.

Appare, dunque, corretta l'individuazione della giurisdizione del g.o. in funzione di giudice del lavoro.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 137 E SS. C.P.C. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PROT. N. 3384 DEL 23.11.2020.

In via preliminare ed assorbente, va evidenziata l'irritualità degli strumenti utilizzati dall'amministrazione per la notifica della nota prot. n. 0003384 del 23.11.2020, avvenuta mediante invio della comunicazione sulla casella di posta elettronica ordinaria del ricorrente.

In altre parole, il Ministero ha notificato una proposta della cancellazione del docente, mediante il semplice invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Siffatto *modus procedendi* è palesemente contrario alle vigenti regole di comunicazione e notificazione degli atti.

Invero, l'amministrazione, al fine di comunicare correttamente la proposta contestata, avrebbe dovuto inviare un contenuto amministrativo all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in alternativa, utilizzare l'ordinario strumento della raccomandata A/R.



A contrario, l'utilizzo della comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria, oltre ad essere contraria alla vigente normativa, inficia la legittimità della comunicazione, che sarà, dunque, affetta da nullità insanabile.

Sul punto, infatti, è stato chiarito che *“La notificazione effettuata ad un indirizzo di posta elettronica ordinario comunque riferibile al destinatario non è inesistente bensì nulla.”* (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17/10/2019, n. 26430).

Sicché, ad oggi, l'odierno ricorrente versa nella condizione, preclusiva ed illegittima, di essere stato escluso dalla I Fascia delle GPS, con gravi conseguenze sulla posizione lavorativa, in assenza di una corretta procedura di notificazione.

III - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO - ROMA, N. 10903/2018. VIOLAZIONE DELL'ART. 2909 C.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO.

Con la sentenza n. 10903 del 13.11.2018 è stato annullato il Decreto MIUR prot. n. 506 del 19.6.2018 e, per l'effetto, è stato disposto *“l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito”*.

Sicché, è pacifico che con il citato provvedimento è stata accertata l'illegittimità degli atti impugnati e, al contempo, la posizione giuridicamente qualificata dei ricorrenti, corrispondete al diritto degli stessi ad essere inseriti nelle relative graduatorie.

Proprio per effetto dell'accertamento della citata pronuncia, l'odierno ricorrente è stato inserito nella I Fascia della classe di concorso.

Tuttavia, ad oggi, l'amministrazione scolastica, contravvenendo a quanto accertato dal giudice amministrativo con la decisione n. 10903/2018, ha proposto la cancellazione del docente dalla I Fascia.

Orbene, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della



pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).

Nella specie, l'indicato giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

E va sottolineato che il giudicato sostanziale (*ex art. 2909 Cod. civ.*), in quanto riflesso di quello formale (*art. 324 Cod. proc. civ.*), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, relativo al diritto controverso e si estende agli accertamenti di fatto, che rappresentano le premesse e il fondamento logico-giuridico della pronuncia.

Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che *“Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum”* (*ex multis* Cassazione civile, sez. II, 21/02/2019, n. 5138; Tribunale Roma, sez. IV, 17/12/2018, n. 24143; Tribunale Parma, sez. II, 10/01/2019, n. 57; Corte appello Napoli, sez. VI, 13/06/2018, n. 2903).

Sicché, contravvenendo ad ogni principio legislativo, dottrinale e giurisprudenziale, l'amministrazione ha proposto l'esclusione del docente dalla I Fascia delle GPS per la classe di concorso B020 poiché, secondo l'assunto della PA, non inserito precedentemente nelle GAE.

A ben vedere, non può ritenersi che le valutazioni effettuate dall'amministrazione pubblica possano contraddire quanto accertato e riconosciuto dal giudice amministrativo, con riferimento alla posizione qualificata del docente rispetto alla iscrizione nella graduatoria di merito.



Inoltre, siffatta esclusione, proprio in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10903/2018, avrebbe dovuto essere addebitata allo scrivente mediante un ordinario rimedio di impugnazione della pronuncia anziché in via amministrativa mediante l'adozione della proposta quivi contestata.

In altre parole, laddove l'amministrazione avesse ritenuto di dover contestare gli accertamenti e le statuizioni della sentenza n. 10903/2018, avrebbe dovuto proporre un'autonoma ed ulteriore azione giurisdizionale.

Invece, il Ministero, superando il *dictum* della citata pronuncia, ha effettuato una rivalutazione delle condizioni presupposte alla decisione e adottato la proposta di cancellazione.

Appare, allora, evidente che siffatto *modus procedendi* è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale per violazione degli accertamenti effettuati in sede giurisdizionale e cristallizzati nella decisione n. 10903/2018.

Ma vi è di più.

Nella proposta di cancellazione dalle graduatorie, l'amministrazione evidenzia che “*il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 2992 del 02/11/2020*”.

Tuttavia, il citato decreto prot. n. 2992 del 02.11.2020 non è mai stato comunicato né notificato allo scrivente, restando, a tutt'oggi, sconosciuto nei contenuti e nelle previsioni decisorie.

Siffatta carenza documentale impedisce la piena comprensione delle ragioni addotte dall'amministrazione a sostegno della propria decisione e, dall'altro lato, impedisce allo scrivente una piena e completa esposizione delle proprie difese nel presente giudizio.

Per tale precipuo motivo, la proposta di comunicazione appare priva di qualsiasi efficacia.

IV - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 445/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE.



In disparte i motivi che precedono, l'illegittimità perpetrata dall'amministrazione pubblica si sostanzia anche nella violazione del D.P.R. 445/2000 oltreché dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 60/2020 (all. 5). Ed invero, per la validazione definitiva delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con l'intento di creare una banca dati connessa all'anagrafe docente, la citata O.M. 60/2020 ha previsto un sistema di controlli "multilivello": il primo, affidato al sistema informativo, il secondo, agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate, mentre il terzo livello è affidato alle istituzioni scolastiche ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica definitiva.

Con nota n. 1588 dell'11 settembre 2020 (all. 6), il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha precisato la sequenza delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali, prevedendo: *"L'OM 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze e creare una banca dati stabile e veridica connessa all'anagrafe docente, un sistema di controlli "multilivello": il primo, affidato al sistema informativo, ha introdotto alcuni "blocchi" che già hanno portato, ad esempio, all'esclusione di oltre 80.000 titoli dichiarati "doppi"; il secondo, agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate, che hanno svolto la valutazione; il terzo livello è affidato alle istituzioni scolastiche ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica definitiva, da avviare immediatamente per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali.*

La presente nota intende precisare la sequenza delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali.

L'articolo 8, ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'OM 60/2020, prevede che: "7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del



DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000."

Orbene, in applicazione delle norme ivi riportate, la valutazione sulla sussistenza dei requisiti doveva essere compiuta dall'istituzione scolastica ove l'aspirante ha stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua.

E il ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro, dal 17.9.2020 al 11.10.2020, presso l'I.P.S.A.R. - IPSSEO di Palombara Sabina (RM) per 9 ore settimanali, regolarmente adempiuto senza alcuna preclusione.

Detto in altre parole, l'odierno ricorrente ha sottoscritto regolare contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e dunque, nella sostanza e nella forma, ha "subito" la verifica sulla regolarità dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative.

Anche per tale precipuo motivo l'impugnata comunicazione appare viziata e, per l'effetto, dovrà essere dichiarata inefficace.

V - STESSA VIOLAZIONE SUB II SOTTO DIVERSA MOTIVAZIONE.

Ad ogni buon conto, appare opportuno evidenziare che il Tribunale di Roma si è espresso, recentemente, su fattispecie analoga a quella quivi sottoposta all'attenzione. Ed Infatti, con Ordinanza del 22.12.2020 nel procedimento recante n.RG. 32346/2020, ha asserito illegittimo il depennamento nei confronti di un docente escluso dalle graduatorie provinciali che, a seguito del provvedimento amministrativo preclusivo, è stato licenziato dalla scuola presso cui prestava servizio, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle GPS I fascia con punteggio posseduto all'atto dell'esclusione e dichiarando, altresì, validamente costituito il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto scolastico, ordinando la reintegrazione in servizio del docente.

E' proprio il caso dedotto in giudizio.



La vicenda sottoposta all'attenzione dell'on.le Giudicante appare così riassumibile:

1. Con la sentenza n. 10903 del 13.11.2018 resa dalla sez. III *bis* del TAR - Lazio, Roma, è stato annullato il Decreto MIUR prot. n. 506 del 19.6.2018 e, per l'effetto, è stato disposto l'inserimento anche del ricorrente nelle graduatorie di merito;
2. Il ricorrente è stato dunque inserito nella rispettiva graduatoria I fascia GPS Roma, classe di concorso B020;
3. Risultato in posizione idonea in graduatoria, ha sottoscritto:
 - a) contratto di lavoro a tempo determinato per n. 9 ore settimanali presso l'I.P.S.A.R. - IPSSEO di Palombara Sabina (RM) dal 17.9.2020 al 11.10.2020, regolarmente svolto ed adempiuto;
 - b) contratto di lavoro a tempo determinato per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto scolastico superiore "A. Frammartino" di Monterotondo, prot. n. 2622 del 12.10.2020, con decorrenza dal 12.10.2020 e cessazione il 30.6.2021;
4. Con nota prot. n. 3384 del 23.11.2020, notificata all'odierno ricorrente a mezzo e-mail ordinaria, è stata comunicata la proposta di esclusione dalla I fascia delle GPS per la classe di concorso B020 giacché "*non risultante precedentemente iscritto nelle GAE*", fattispecie invece accertata in senso contrario - e a vantaggio dell'odierno ricorrente - dal TAR Lazio con la sentenza citata al punto 1.

Anche per tale ultima considerazione, il ricorrente ha diritto di essere riammesso nella graduatoria di riferimento.

ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Il *fumus boni iuris* emerge dai sopra esposti motivi di diritto.

Parimenti evidente è il *periculum in mora* che il ricorre sopporta.

Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2020-2021, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle *chance* occupazionali.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile *il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale*



illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.1.2000, in Dir. Lay. 2000, 400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.1.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.3.2001, in Lavoro giur. 2001, 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.2.2016).

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento



cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità.

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Invero, tornando alla questione controversa, per effetto della proposta di cancellazione dalla I Fascia della GPS per la provincia di Roma, il ricorrente vede gravemente pregiudicato il proprio diritto a conseguire (*recte* proseguire) un rapporto di lavoro, tra l'altro già contrattualizzato con l'Istituto scolastico superiore "A. Frammartino" di Monterotondo giusta contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prot. n. 2622 del 12.10.2020, in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche per un posto "sost. Minorati psicofisici", con decorrenza dal 12.10.2020 e cessazione al 30.6.2021, per n. 18 ore settimanali di lezione, contratto successivamente risolto.

L'illegittima esclusione produce, inoltre, immediati e pregiudizievoli effetti, gravi ed irreparabili che giustificano il ricorso all'istituto della domanda cautelare:



1. Il primo è strettamente legato al diritto del ricorrente a permanere nella graduatoria ed ottenere una futura immissione in servizio, seppur a tempo determinato;
2. Il secondo riguarda il diritto a proseguire l'attività di insegnamento come da contratto sottoscritto tra l'Istituto scolastico Frammartino e l'odierno scrivente;
3. Il terzo involge l'attribuzione di un punteggio collegato al periodo di insegnamento prestato nell'Istituto scolastico e, dunque, alla possibilità - proprio grazie al punteggio conseguito - di ottenere una posizione di vantaggio nella graduatoria di riferimento (e ciò anche con riferimento alle convocazioni per l'assegnazione dell'insegnamento previste per gli anni successivi);
4. Il quarto, non meno importante, attiene all'aspetto economico e cioè alla retribuzione percepita ed all'aspettativa di vita, illegittimamente negata con la proposta di depennamento.

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Pertanto, le illegittimità in tale sede rimarcate, si risolveranno in un depauperamento di professionalità e perdita di *chance*, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza per l'anno scolastico 2020/2021.

Ma vi è di più.

L'illegittimità *dell'agere* dell'amministrazione pubblica, che ha escluso il ricorrente dalle graduatorie in cui era legittimamente inserito ed in virtù del posizionamento in esse ha regolarmente sottoscritto contratto di lavoro, crea grave nocumento giacché all'esito della comunicazione di esclusione gli è stata preclusa la possibilità di concorrere (*rectius* accettare) all'attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili per le utilizzazioni nel richiesto ambito territoriale.



Invero, successivamente alla più volte richiamata esclusione, il ricorrente è stato convocato numerose per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso B020 e, segnatamente:

1. in data 24.11.2020 è stato convocato dall'Istituto di Istruzione superiore "R. Livatino" di Palestrina (RM), codice RMIS00400B, per l'incarico di supplenza temporanea per la classe di concorso ADSS-Sostegno per 18 ore settimanali, fino al 29.1.2021, incarico rifiutato in considerazione dell'impugnata proposta di esclusione;
2. in data 30.11.2020 è stato convocato dall'Istituto "Ugo Tognazzi" di Roma, codice RMRH060000V, (RM) per l'incarico di supplenza temporanea per la classe di concorso B020 per 18 ore settimanali, fino al 31.1.2021, incarico rifiutato in considerazione dell'impugnata proposta di esclusione;
3. in data 4.12.2020 è stato convocato dall'Istituto Convitto di Tivoli (RM), codice RMRH09000P, per l'incarico di supplenza temporanea per la classe di concorso B020 per 16+2 ore settimanali, fino al 29.1.2021, incarico rifiutato in considerazione dell'impugnata proposta di esclusione;
4. in data 9.12.2020 è stato convocato dal Convitto Nazionale Amedeo di Savoia di Tivoli (RM) per l'incarico di supplenza temporanea per la classe di concorso B020 per 18 ore settimanali, fino al 22.12.2020, incarico rifiutato in considerazione dell'impugnata proposta di esclusione (tutte in all.7).

La puntuale elencazione quivi riproposta, lungi dall'aggravare la lettura dell'on.le Giudicante, fornisce un chiaro elemento circa la possibilità del ricorrente di sottoscrivere ancora, per il futuro, un contratto di lavoro e, quindi, il pregiudizio grave ed irreparabile che sopporta, legittima il ricorso alla procedura cautelare invocata.

A ciò aggiungasi l'ulteriore pregiudizio arrecato, morale ed economico, strettamente legato al sottoscritto contratto di lavoro con cessazione del rapporto al 30.6.2021, su cui il ricorrente ha riposto la propria prospettiva professionale e di vita.



Non può inoltre sottacersi la circostanza, grave ed irreparabile, che il ricorrente si troverebbe a sopportare e connessa allo scorrimento della graduatoria ed alla “saturazione” degli incarichi di supplenza da assegnare.

D’altro canto, l’attesa di una decisione nel merito, pregiudicherebbe irrimediabilmente la posizione dell’odierno ricorrente sicché, in attesa della decisione ordinaria, appare necessario adottare un provvedimento interinale che contenga i gravi danni conseguenti alla illegittima ed errata esclusione.

E’, pertanto, proficuamente esperibile il giudizio *ex art.700 c.p.c.* sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per il ricorrente di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di godere di un proprio diritto, con conseguenze irreparabili.

Il ricorrente, inoltre, è allo stato costretto ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali.

Risulta, pertanto, palese come necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine con il Miur, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie ovvero del reinserimento in forza del contratto di lavoro già precedentemente sottoscritto e poi risolto.

ISTANZA CAUTELARE *INAUDITA ALTERA PARTE*

Si osservi che l’USP di Roma ha pubblicato sul sito web istituzionale dell’U.S.R. le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Orbene da tali graduatorie si attinge per le nomine relative all’anno scolastico 2020-2021 appena (re)iniziato (anche in considerazione dell’emergenza legata alla pandemia da Sars-Covid19) e si comincia dalle Graduatorie di I fascia, talché si ravvisa con chiara evidenza l’interesse ad un provvedimento d’urgenza, anche *inaudita altera parte*, al fine di non pregiudicare la fase di reclutamento ancora in corso.



SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'omesso inserimento nelle GPS di I fascia non sono beni della vita non suscettivi di riparazione. La ritardata od omessa assunzione, viceversa, lo sono.

Pertanto, il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore - vincitore di un concorso da esso indetto - obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (cfr. Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il "danno", in linea generale, è la perdita dell'*id quod interest*, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno *ex art 2043 c.c.* pari a quest'ultima.

Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione e non quello alla retribuzione - secondo la distinzione teorica contenuta nel precedente giurisprudenziale invocato a cui la Corte non ha ritenuto di dare continuità - esso ha provocato come conseguenza la perduta possibilità di guadagnare, e il danno da perduta possibilità di guadagnare, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute.

Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *"il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente*



assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (cfr. Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Per i suesposti motivi, il sig. Cannavale Felice, *ut supra* rapp.to, difeso e dom.to,

RICORRE

all'on.le Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza, Voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'on.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

1. in via cautelare:

verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* siccome descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, in applicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e della sentenza 10903/2018 del 13.11.2018 resa dal Tar Lazio - Roma, sez. III *bis*, e previa disapplicazione della nota prot. n. 0003384 del 23.11.2020 nella parte in cui propone la cancellazione dalla I Fascia delle GPS per la classe di concorso B020, che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito;
- e per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), classe di concorso B020, per la provincia di Roma, valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;
- nonché di dichiarare valido ed efficace il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il ricorrente ed il dirigente scolastico dell'Istituto superiore "A. Frammartino" di Monterotondo (RM), prot. n. 2622 del 12.10.2020, con decorrenza dal 12.10.2020 e cessazione il 30.6.2021 per n. 18 ore settimanali di lezione;



2. nel merito:

- accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento ordinando alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), classe di concorso B020, per la provincia di Roma, valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché di dichiarare valido ed efficace il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il ricorrente ed il dirigente scolastico dell'Istituto superiore "A. Frammartino" di Monterotondo (RM), prot. n. 2622 del 12.10.2020, con decorrenza dal 12.10.2020 e cessazione il 30.6.2021 per n. 18 ore settimanali di lezione;
- condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa nelle mensilità non corrisposte ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che trattandosi di procedimenti in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego con reddito inferiore ai limiti di legge, non è dovuto.

3. in via istruttoria si depositano:

1. nota prot. n. 3384 del 23.11.2020;
2. sentenza Tar Lazio – Roma n. 10903/2018 del 13.11.2018;
3. contratto di lavoro I.P.S.A.R. - IPSSEOA di Palombara Sabina (RM);
4. contratto di lavoro l'Istituto d'istruzione superiore "Angelo Frammartino" prot. 2622 del 12.10.2020;
5. Ordinanza MIUR 60/2020;
6. nota MIUR n. 1588 dell'11 settembre 2020;
7. convocazione datata 24.11.2020 presso l'Istituto di Istruzione superiore "R. Livatino" di Palestrina; convocazione datata 30.11.2020 presso l'Istituto "Ugo Tognazzi" di Roma; convocazione datata 4.12.2020 presso il Convitto di Tivoli (RM);



convocazione datata 9.12.2020 presso il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia di Tivoli (RM).

Con ogni conseguenza di legge.

Aversa/Tivoli, 19 gennaio 2021

avv. Agostino Armando Carratù



ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso sottoposto all'attenzione, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella prima fascia delle GPS, classe di concorso B020, valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di prima fascia, non noti all'odierno ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato pertanto che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò

SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma.

Ritenuto quanto sopra, la scrivente difesa



FA ISTANZA

affinché l'on.le Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma.

Con osservanza.

Aversa/Tivoli, 19.1.2021

avv. Agostino Armando Carratù

